

Att.: A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati / accreditandi come verificatori ambientali EMAS

Vostra e-mail

Ns. rif.: DC2014SSV136

Milano, 15/10/2014

**Oggetto: Dipartimento Certificazione e Ispezione Accredia - Circolare N° 16/2014
Informativa in merito all'accREDITAMENTO per lo schema EMAS**

Introduzione

ACCREDIA accredita solo i Verificatori Ambientali definiti come persone giuridiche, mentre i Verificatori singoli (persone fisiche) rimangono di competenza di gestione del Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit.

Norma e regole di AccredITAMENTO

Norma di accreditamento	UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2011
Norma di certificazione	Regolamento (CE) N°1221/2009 (in seguito chiamato Regolamento EMAS)
Requisiti per i verificatori ambientali	I requisiti generali per l'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali sono stabiliti all'art. 20 del Regolamento EMAS
Certificato	Il Certificato di AccredITAMENTO riporterà come scopo di accREDITAMENTO l'elenco delle Divisioni NACE concesse (si veda in allegato la tabella di equivalenza fra Macrosettori Emas – NACE – Codici IAF). Nel certificato di accREDITAMENTO oltre al nome del verificatore ambientale, verrà inserito un numero di accREDITAMENTO che seguirà il seguente formato: IT-V-xxx in continuità con quanto già rilasciato dal Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit

Processo di AccredITAMENTO

Si potranno presentare diverse casistiche, in base agli eventuali accREDITAMENTI ACCREDIA già posseduti dal Verificatore Ambientale che presenta la domanda di accREDITAMENTO o estensione.

Restando invariati i prerequisiti applicabili previsti dal Regolamento RG-01 per la concessione dell'accREDITAMENTO ed estensione, le condizioni preliminari per la richiesta sono:

- se si richiede l'accREDITAMENTO per un NACE, avere un cliente per quel NACE;
- se si richiede l'accREDITAMENTO per un intero macrosettore, avere almeno un cliente per ogni NACE qualificante nel macrosettore.

Per la concessione dell'accREDITAMENTO e/o estensione non è quindi necessario aver già rilasciato certificati (ovvero aver convalidato Dichiarazioni Ambientali) in quanto questo non è possibile senza la disponibilità dell'accREDITAMENTO. Il macrosettore può essere richiesto anche dopo aver eseguito verifiche, in periodi successivi, su NACE qualificanti.

Nella seguente tabella si definiscono le condizioni per il rilascio dell'accREDITAMENTO e per la concessione di estensioni.

<p>1) Primo accreditamento per OdC già accreditato ISO/IEC 17021 per lo schema SGA</p>	<p>Esame documentale di 1 giorno/uomo. Verifica ispettiva presso la sede del Verificatore Ambientale della durata di 2 giorni/uomo. Verifica in accompagnamento: nel caso venga richiesto un macrosettore verrà condotta una verifica in accompagnamento in un NACE qualificante considerandolo rappresentativo per il rilascio del macrosettore. Es: se si richiede il Macrosettore I, considerando di avere clienti nei NACE qualificanti 1.1, 1.2, 1.3 e 2, una verifica in accompagnamento effettuata in uno di questi NACE qualificanti consente di ottenere l'accREDITamento per l'intero macrosettore. Nel caso vengano richiesti alcuni NACE qualificanti e non qualificanti nello stesso macrosettore verrà condotta una verifica in accompagnamento in un NACE qualificante per il rilascio di tutti i NACE richiesti. Es: se si richiedono i NACE 1.1, 1.2 e 81.3 del Macrosettore I, considerando di avere clienti per questi NACE, una verifica in accompagnamento effettuata in uno dei NACE qualificanti consente di ottenere l'accREDITamento per tutti i NACE richiesti. Nel caso vengano richiesti più NACE, esclusivamente non qualificanti, nello stesso macrosettore verrà condotta una verifica in accompagnamento in un NACE non qualificante all'interno del macrosettore per il rilascio di tutti i NACE non qualificanti richiesti. Es: se si richiedono i NACE non qualificanti 1.5, 1.6 e 81.3 del Macrosettore I, considerando di avere clienti per questi NACE non qualificanti, una verifica in accompagnamento effettuata in uno dei NACE non qualificanti consente di ottenere l'accREDITamento per tutti i NACE non qualificanti oggetto di richiesta.</p>
<p>2) Primo accreditamento per OdC già accreditato ISO/IEC 17021, ma non per lo schema SGA</p>	<p>Esame documentale di 1 giorno/uomo. Verifica ispettiva presso la sede del Verificatore Ambientale di 3 giorni/uomo. Verifica in accompagnamento: come nel primo caso.</p>
<p>3) Primo accreditamento per OdC non ancora accreditato in nessuno schema</p>	<p>Esame documentale di 1 giorno/uomo. Verifica ispettiva presso la sede del Verificatore Ambientale di 4 giorni/uomo. Verifica in accompagnamento: come nel primo caso.</p>
<p>4) Estensione dell'accREDITamento in altri codici NACE per OdC già accreditato nello schema EMAS</p>	<p>Esame documentale di 0,5 giorni/uomo (1 nel caso di elevato numero di codici NACE richiesti). Nessuna verifica in sede. Verifica in accompagnamento: come nel primo caso.</p>

Nota1: nel caso di nuovi clienti all'interno di un macrosettore dove è già stato accreditato un NACE qualificante non è necessario eseguire una verifica in accompagnamento, ma è sufficiente per l'estensione l'effettuazione di un esame documentale. Es: se nel Macrosettore I è già stato accreditato il NACE qualificante 1.1, se viene richiesto il NACE 1.2 per l'estensione a quest'ultimo è sufficiente eseguire un esame documentale.

Nota2: Qualora sia richiesta l'estensione a codici NACE appartenenti ai macrosettori XVI, XVII, XXII, ACCREDIA può decidere di non eseguire il relativo accompagnamento e considerare sufficiente per l'estensione l'effettuazione di un esame documentale nel caso in cui il Verificatore Ambientale sia accreditato SGA da ACCREDIA per i corrispondenti settori IAF. Es: se si richiede il NACE 62 e il Verificatore Ambientale è accreditato per SGA da ACCREDIA nel settore IAF33, l'estensione può avvenire a seguito di un esame documentale.

La documentazione da presentare ad ACCREDIA (oltre a quella richiesta nei moduli per la richiesta di accreditamento o estensione) per l'esame documentale è la seguente:

- un organigramma da cui risultino definite le responsabilità e la struttura di funzionamento dell'organizzazione e una dichiarazione concernente lo status giuridico, la proprietà e le fonti di finanziamento;
- documentazione che consenta di individuare i compiti, le responsabilità ed i rapporti, illustrati attraverso uno schema organizzativo, fra le strutture dell'organizzazione e, in particolare, i collegamenti esistenti tra le strutture che effettuano la verifica e quelle che rilasciano la dichiarazione di conformità del sistema e la convalida della dichiarazione ambientale secondo i requisiti del regolamento EMAS;
- evidenza della presenza di una competenza ambientale nella posizione di responsabilità decisionale dei processi di convalida e relativo CV;
- documentazione relativa ai sistemi di verifica e convalida della dichiarazione ambientale utilizzati, incluse le regole e le procedure applicate per la concessione della convalida stessa.

Mantenimento dell'Accreditamento

Per il mantenimento dell'accREDITamento, durante l'intero ciclo di accREDITamento, salvo situazioni particolari (Es: gestione reclami e segnalazioni, modifiche intervenute allo schema di certificazione, cambiamenti nella struttura organizzativa dell'Organismo...), oltre ad una verifica annuale presso la sede, saranno condotte le seguenti verifiche:

- o se il Verificatore Ambientale ha emesso meno di 25 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 1 verifica in accompagnamento;
- o se il Verificatore Ambientale ha emesso tra 26 e 100 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 2 verifiche in accompagnamento;
- o se il Verificatore Ambientale ha emesso tra 101 e 200 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 3 verifiche in accompagnamento.
- o se il Verificatore Ambientale ha emesso più di 201 convalide di Dichiarazioni Ambientali, ACCREDIA effettuerà 4 verifiche in accompagnamento;

Requisiti per l'accREDITamento in paesi terzi

I verificatori ambientali accREDITati possono richiedere l'accREDITamento per operare in paesi terzi, come estensione dell'accREDITamento convenzionale (di cui ai punti precedenti).

A tale scopo la domanda di estensione per operare in ambito EMAS in paesi terzi deve contenere l'indicazione del/i paese/i in cui si intende operare e delle divisioni NACE per il quale il richiedente si presenta. Qualora il richiedente non sia già accREDITato per le divisioni NACE indicate, la domanda sarà trattata come duplice estensione: per operare in paesi terzi e per nuovi codici NACE richiesti.

I requisiti supplementari per i verificatori ambientali che operano in paesi terzi sono stabiliti all'art. 22 del Regolamento EMAS e riguardano i seguenti aspetti:

1. conoscenza e comprensione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di ambiente vigenti nel paese terzo per il quale si chiede l'accREDITamento;
2. conoscenza e comprensione della lingua ufficiale del paese terzo per il quale si chiede l'accREDITamento.

Inoltre il verificatore ambientale, quando effettua verifiche in un paese terzo, si dovrebbe accertare con l'Autorità Nazionale Ambientale competente che non ci siano "veti/problemi" legislativi che possano bloccare la registrazione dell'organizzazione e deve ricercare eventuali reclami da parte delle parti interessate nei confronti dell'organizzazione. È responsabilità del verificatore ambientale fornire adeguata evidenza documentata delle azioni predisposte per tale accertamento e dei risultati ottenuti, che dovranno essere adeguatamente analizzati per gli eventuali rischi di credibilità della convalida rilasciata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 27 del Reg. EMAS, il verificatore ambientale è tenuto a notificare ad ACCREDIA, con almeno 6 settimane di anticipo rispetto a ciascuna verifica e convalida da svolgere nei paesi terzi, le informazioni relative al luogo e ai tempi della verifica e convalida, nonché agli eventuali nuovi contratti stipulati ai fini del soddisfacimento dei punti a) e b), nel caso in cui quelli precedentemente inviati non fossero più validi.

Per i Verificatori ambientali accreditati per operare in paesi terzi l'elenco dei paesi oggetto dell'accREDITAMENTO verrà riportato nell'Allegato al Certificato di accREDITAMENTO.

Per l'attività di sorveglianza, ACCREDIA effettuerà di norma almeno una verifica in accompagnamento in paesi terzi durante ogni ciclo di accREDITAMENTO.

Requisiti per chi vuole operare in Italia con accREDITAMENTO ottenuto in uno stato membro della UE

Il Regolamento Emas stabilisce all'articolo 28 che gli organismi di accREDITAMENTO e di abilitazione designati da ciascun Stato membro in base all'articolo 4 e all'articolo 5 comma 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008 hanno il compito, rispettivamente, di accREDITARE e rilasciare l'abilitazione ai verificatori ambientali e di sorvegliarne le attività.

Considerato che il Regolamento EMAS, nell'articolo 25 comma 10, stabilisce che i verificatori accREDITATI o abilitati in uno Stato membro possono esercitare le attività di verifica e convalida in qualsiasi altro Stato membro e che tali attività sono soggette alla sorveglianza dell'organismo di accREDITAMENTO o di abilitazione dello Stato nel quale esse si svolgono, secondo quanto previsto dall'articolo 23 comma 2 e dall'articolo 24 del Reg. stesso, i Verificatori Ambientali che intendono esercitare le attività di verifica e convalida in Italia notificano ad ACCREDIA, con almeno quattro settimane di anticipo, le seguenti informazioni:

- dettagli sull'accREDITAMENTO o abilitazione (certificato di accREDITAMENTO o di abilitazione, data di accREDITAMENTO o di abilitazione, portata dell'accREDITAMENTO o dell'abilitazione);
- codice NACE per cui si richiede di effettuare l'attività;
- dettagli di tutti i singoli membri del gruppo di audit (competenza, formazione ed esperienza nel settore tecnico, nonché nel campo della verifica ambientale);
- misure adottate per acquisire la conoscenza della normativa italiana e della lingua;
- dettagli della data e del luogo (incluso indirizzo dell'organizzazione e recapiti) della verifica prevista;
- bozza della dichiarazione ambientale da verificare;
- il piano della verifica.

Nel caso in cui il Verificatore Ambientale accREDITATO in altro Stato membro richieda per la prima volta di operare in Italia, la verifica in accompagnamento viene sempre effettuata sul Verificatore Ambientale che ha fatto richiesta.

Per le visite in accompagnamento successive, ACCREDIA si riserva la possibilità di effettuare l'accompagnamento tenendo conto:

- della conoscenza acquisita sul Verificatore Ambientale;
- del codice NACE oggetto di richiesta (ad es. se sono le verifiche successive del verificatore ambientale sulla stessa organizzazione si può scegliere di non effettuare l'accompagnamento);
- dell'esito delle visite in accompagnamento pregresse.

Qualora non sia effettuata la verifica in accompagnamento, ACCREDIA richiederà al verificatore ambientale di inviare il rapporto finale di audit e, se del caso, anche successivamente, ogni altra informazione o documento relativi alla verifica effettuata, per una successiva verifica documentale.

Le attività di verifica dell'accREDITAMENTO saranno a titolo oneroso e fatturate al verificatore ambientale a seconda del tariffario ACCREDIA vigente disponibile sul nostro sito web.

Tabella di equivalenza fra Macrosettori Emas – NACE – Codici IAF
(rif. IAF Informative Document ID 1:2014 issue 2 2014 06 10)

MACRO- SETTORI EMAS	NACE		SETTORI IAF	MACROSETTORI RT-09 ACCREDIA
	CODICI NACE	CODICI NACE QUALIFICANTI		
I	1.1- 1.2 - 1.3 - 1.5 - 1.6 - 2	1.1- 1.2 - 1.3 - 2	1	I
II	1.4 - 1.7 - 3	1.4 - 3	1	I
III	5 - 6 - 7 - 8 - 9	5 - 6	2	IV
IV	10 - 11 - 12	10 - 11	3	I
V	17	17	7	III
VI	13 - 14	13	4	VI
VII	15	15	5	VI
VIII	16 - 31	16	6, 23e	V
IX	19 - 20 - 21 - 22	19 - 20 - 21	10, 12, 13, 14	VII
X	24.46	24.46	11	X
XI	23 - 24 (escluso 24.46)	24 (escluso 24.46)	15, 16, 17a	IV
XII	25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 45.2 - 95	25 - 26 - 27 - 28	17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23a, 23b, 23c, 23d, 23f 29b 29c	II
XIII	37 - 38 - 39	37 - 38	24, 39a	XI
XIV	35 - 36	35 - 36	25, 26, 27	VIII
XV	41 - 42 - 43	41.2 - 42	28	IV
XVI	77	77	32	IX
XVII	45 (escluso 45.2) - 46 (escluso 46.12) - 47 (escluso 47.3)	45 (escluso 45.2) - 46 (escluso 46.12)	29a	IX
XVIII	47.3 - 46.12	47.3	29a	IX
XIX	55 - 56	55 - 56	30	I
XX	75 - 86 - 87 - 88	86	38	XIV
XXI	49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 61	49 - 50 - 51	31a, 31b	II
XXII	58.2 - 62 - 63.1 - 64 - 65 - 66 - 68 - 69 - 70 - 73 - 74.2 e 74.3 - 78 - 80 - 81 - 82	62 - 64 - 65 - 68	32, 33, 35	IX
XXIII	18 - 58.1 - 59.2	18 - 58.1	8, 9	III
XXIV	84 - 85	84 - 85	36, 37	XIII
XXV	59.1 - 60 - 63.9 - 79 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 96 - 97 - 98 - 99	59.1 - 60 - 90 - 91 - 93 - 96	39b	IX
XXVI	71 - 72 - 74 (escluso 74.2 e 74.3)	72	34	XII

Rimangono a disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Dott. Emanuele Riva
Direttore di Dipartimento

